



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII[^] CIVILE

nella persona del giudice unico dott. ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 37157/14, posta in decisione all'udienza del 28.11.2019, vertente

TRA

- **ANDREA**, elettivamente domiciliato in Roma via Gregorio XI n. 13, presso lo studio dell'Avv. Michele Liguori, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione; - attore

E

- **TATU NELU**, elettivamente domiciliato in Roma, via della Farnesina 5, presso lo studio dell'avv. Fabio D'Amato, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta; - convenuto

NONCHE'

- **UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 56, presso lo studio dell'Avv. Antonio Longo, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - convenuta

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.



CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2019 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Andrea conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Tatu Nelu e la Unipol Assicurazioni S.p.A..

Esponeva l'attore che:

- verso le ore 8,15 del in Roma si trovava a percorrere alla guida del suo motoveicolo BMW F800GS tg. la via Candia, indossando regolarmente il casco integrale, a velocità moderata e tenendo la destra allorquando, giunto all'altezza del civico 44, veniva investito sul lato sinistro dalla vettura Fiat Punto tg. CX571YL il cui conducente, fermo in doppia fila sul lato sinistro della carreggiata, ripartiva per effettuare una manovra di svolta a destra per parcheggiare sul lato destro della strada, senza alcuna segnalazione e senza assicurarsi che non provenissero veicoli, urtandolo e scaraventandolo contro una vettura in sosta e provocandone la conseguente caduta al suolo e serie lesioni fisiche, mentre il mezzo a due ruote rimaneva danneggiato;
- a seguito della richiesta di risarcimento danni rivolta alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, quest'ultima corrispondeva, nel mese di febbraio 2012, l'importo di 3.875,00 per il danno al mezzo (oltre € 725,00 per spese e compensi del difensore), accettato dal danneggiato e successivamente, nel mese di marzo 2014, l'importo di € 29.000,00 omnia per il danno



alla persona, somma ritenuta insufficiente a risarcire il danno e pertanto accettata soltanto a titolo di acconto;

- per le lesioni subite riceveva anche una rendita dall'Inail, inadeguata a coprire tutti i danni risarcibili.

Concludeva pertanto parte attrice per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione dell'evento.

Si costituiva Tatu Nelu, eccependo la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del quantum della pretesa attorea, contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, rilevando la congruità delle somme offerte dalla compagnia assicurativa, concludendo per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo e nel merito per il rigetto.

Si costituiva anche la Unipol Assicurazioni S.p.A., contestando gli assunti attorei, infondati e non provati, rilevando anch'essa la congruità delle somme corrisposte in relazione al danno effettivamente patito, concludendo per l'accertamento della congruità delle somme corrisposte o in subordine per il riconoscimento delle sole somme effettivamente dovute e provate.

Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova per interpello e testi nonché disposta ed espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.

All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2019 ed in detta udienza, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità della citazione, considerato che, ai sensi dell'art. 164, c. 4 c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del c. 3 dell'art. 163 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del c. 3 dell'art. 163 c.p.c..

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, *"...la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle*



ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)..." (Cass. n. 1681/2015).

In altri termini, la nullità della domanda sussiste solo quando l'individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. in termini, anche Cass. Ordinanza n. 22371 del 26.9.2017, secondo cui *"...l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese"*).

Nel caso di specie, pur in difetto di indicazione della somma richiesta, parte attrice ha analiticamente indicato le voci di danno reclamate, con la conseguenza che non si ravvisano gli estremi per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, né la violazione dell'art. 163 c.p.c. e la lesione del principio del contraddittorio.

Ciò posto e venendo al merito della domanda, si rileva come, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Locale giunti sul luogo del fatto a distanza di circa 15 minuti, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, debba ritenersi provata l'esclusiva responsabilità di Tatu Ionut, conducente della Fiat Punto tg. CX571YL di proprietà di Tatu Nelu, nell'occorso, per avere imprudentemente effettuato, da una posizione di sosta sul lato



sinistro della carreggiata, una improvvisa e non segnalata manovra di ripartenza verso il lato destro della carreggiata, intercettando la traiettoria del motociclo BMW tg. che sopraggiungeva, condotto dal proprietario odierno attore, urtandolo sul fianco sinistro, scaraventandolo contro una vettura in sosta a provocandone la successiva caduta in terra.

La ricostruzione che precede si evince sia dalle dichiarazioni dello stesso conducente della Fiat Punto, Tatu Ionut, sia in particolare da quelle rese nell'immediatezza del fatto dal testimone oculare Piero , il quale ha riferito che percorreva "*...via Candia in direz di via Leone IV a bordo del Yamaha TMAX targa da me condotto. Mi precedeva la moto targata avente mia stessa percorrenza e direzione. Giunti all'altezza del civ 44 di via Candia un'autovettura Fiat Punto targata CX571YL che sostava in doppia fila sul margine sinistro della carreggiata improvvisamente partiva tagliando tutta via Candia nel tentativo di parcheggiare sulla carreggiata opposta. Nell'effettuare tale manovra l'autovettura veniva in collisione con la sopracitata moto targata* ".

Ciò posto, i convenuti vanno condannati al risarcimento dei danni occorsi all'attore in occasione del sinistro, da liquidarsi come segue.

Risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa l'attore Andrea di anni al momento del fatto, ha subito un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.



Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:

-) 32% di invalidità permanente, comprensivo del danno estetico riscontrato;

-) 60 giorni di inabilità temporanea assoluta;

-) 70 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, esaustive e frutto di accurata analisi della documentazione medica prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo giudice.

Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso; posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patito dall'attore va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle adottate da questo Tribunale per l'anno in corso (che questo giudice ritiene di dover applicare preferendole a quelle milanesi per tutti i motivi esposti nella relazione esplicativa della tabella romana del 2019, che in questa sede si intendono integralmente richiamate e fatte proprie):

- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di attuali € 113.797,16;

- a titolo di danno morale derivato dalla presumibile sofferenza interiore e psicologica subita dall'attore a causa del fatto illecito altrui, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia e



delle sue conseguenze, può essere riconosciuto l'importo di € 35.000,00;

- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare al predetto le somme di :

-) per l'inabilità temporanea assoluta, € 6.636,00 attuali;

-) per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 3.871,00 attuali.

Quanto alle spese mediche, come documentate e ritenute dal c.t.u. congrue e rimborsabili, spetta l'importo complessivo di € 2.761,62.

Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.

In particolare, l'ausiliario del giudice ha evidenziato come i postumi accertati, non emendabili, non abbiano inciso sulla capacità lavorativa generica e specifica dell'attore e sulle attività ludico ricreative dichiarate.

Manca inoltre ogni adeguata prova che l'evento lesivo abbia compromesso le possibilità di carriera professionale dell'attore e ridotto le entrate economiche.

Non vi è inoltre prova del nesso eziologico fra lo stato dell'abbigliamento prodotto in fotografia e l'incidente per cui è causa, mancando anche la prova del valore di acquisto dei detti beni, non avendo parte attrice prodotto lo scontrino di acquisto degli stessi e nulla essendo emerso circa la loro vetustà.

Spetterebbe pertanto ad Andrea il complessivo importo, all'attualità, pari ad € 162.065,78.

Risulta tuttavia pacificamente acquisito agli atti che l'attore a seguito dell'infortunio in itinere si è visto riconoscere dall'Inail una rendita, il cui valore capitale calcolato al 3.1.2014, è pari ad € 107.124,77.



Tale importo, del tutto sovrapponibile a quello sopra riconosciuto (diversamente dalle altre voci erogate dall'Inail per indennità temporanea e spese di istruttoria, non percepite dal danneggiato), va pertanto detratto al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.

Spetta pertanto all'attore il minore importo di € 54.941,01.

Risulta però pacificamente ammesso dalle parti che la compagnia assicurativa ha corrisposto all'attore, nel marzo 2014, a titolo di risarcimento del danno alla persona, l'importo pari ad € 29.000,00.

Tale importo, prima di essere detratto da quanto riconosciuto all'attore, deve essere rivalutato ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo (poiché la liquidazione del danno avviene all'attualità), ammontando in € 29.696,00 (€ 29.000,00 x coeff. Istat 1,024).

Residua dunque in favore dell'attore l'importo di € 25.245,01.

Al danneggiato va inoltre attribuita una ulteriore somma a titolo di risarcimento da lucro cessante per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate ai precedenti capi.

Ai fini della sua liquidazione equitativa, ex art. 2056 cpv. c.c., seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 1712 del 17.2.1995) a base di calcolo va posta non già la somma rivalutata ad oggi ma l'importo originario rivalutato anno per anno (all'uopo si utilizza il criterio della semisomma tra le due entità estreme).

Il saggio di rendimento connesso alla temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente messa a frutto per ricavarne un lucro finanziario viene individuato, equitativamente, dalla media ponderata del rendimento dei titoli



di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell'epoca di insorgenza del credito, nel 2% annuo.

Essendo avvenuto pagamento parziale, tale saggio va computato sull'intero importo del danno (ponendo a base di calcolo la semisomma tra credito originario - ricavato dividendo l'importo attuale del credito totale per il coefficiente Istat 1,089 - e medesimo credito rivalutato alla data del pagamento parziale - ricavato dividendo l'importo del credito totale per il coefficiente Istat 1,024 - al momento del pagamento parziale -) per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso alla corresponsione dell'acconto; va computato invece sul credito che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato (ponendo a base di calcolo la semisomma tra credito attuale residuo e medesimo credito devalutato al momento del pagamento parziale ottenuto dividendolo per il coefficiente Istat predetto relativo al tempo del pagamento dell'acconto), per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto ad oggi.

Sulla base di tale calcolo spettano all'attore gli importi di € 3.435,43 ed € 2.993,88.

Sull'intero complessivo importo liquidato, comprensivo cioè del credito risarcitorio residuo e dei due importi per lucro cessante, decorrono gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino a quella dell'effettivo saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/2014 e dell'effettivo valore della lite, con distrazione in favore dell'Avv. Michele Liguori dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.



il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-) condanna la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e Tatu Nelu in solido al pagamento, in favore di Andrea e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 25.245,01 oltre lucro cessante, nella misura di € 3.435,43 ed € 2.993,88 ed oltre interessi come in motivazione;

-) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per spese (compresa c.t.u.) ed € 4.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Michele Liguori che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Così deciso in Roma il 30 marzo 2020.

Il Giudice

